



COMUNE DI CORNIGLIO  
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Adunanza **straordinaria** – Seduta di prima convocazione –

Delibera n° 23  
Data 22.05.2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015**

L'anno **duemilaquindici** addi **ventidue** del mese di **maggio** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato nei modi prescritti, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

		Presente / assente
1	<b>DELSANTE GIUSEPPE</b>	<b>Presente</b>
2	<b>CATTANI MATTEO</b>	<b>Presente</b>
3	<b>FACCINI MASSIMO</b>	<b>Presente</b>
4	<b>FADDA MARIO</b>	<b>Assente</b>
5	<b>GRAIANI TIZIANA</b>	<b>Presente</b>
6	<b>MAGRI PAOLO</b>	<b>Presente</b>
7	<b>MORETTI SERGIO</b>	<b>Presente</b>
8	<b>PAPI GIULIANA</b>	<b>Assente</b>
9	<b>MANINI ROSALIA</b>	<b>Presente</b>
10	<b>ROZZI RITA</b>	<b>Assente</b>
11	<b>DE MATTEIS MASSIMO</b>	<b>Presente</b>

Totale presenti **8**

Totale assenti **3**

Partecipa il Segretario Comunale Dott. **Dino Adolfo Giuseppe**, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U. n° 267/2000);

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti;

Il Sindaco Sig. **Delsante Giuseppe** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015**

*Il Sindaco* nell'illustrare il punto fa presente la situazione attuale dell'imposizione tributaria. Per effetto degli ulteriori tagli da parte dello stato ammontanti a circa 130.000 euro l'amministrazione si vede costretta a rivedere le aliquote di TASI e IMU in particolare per la TASI, per poter garantire il pareggio del bilancio, è necessario alzare l'aliquota dall' 1 al 2 per mille. È una magra consolazione, ma rispetto ad altri enti, l'aliquota non viene aumentata al massimo.

*Il consigliere De Matteis* sostiene di capire le ragioni dell'amministrazione ma non può accettare comunque l'aumento. Dichiara perciò il proprio voto di astensione. Anche il *consigliere Manini* sostiene che l'aumento dell'aliquota è odioso soprattutto quando non è supportato da nuovi o migliori servizi ma serve soltanto a garantir il pareggio del bilancio, preannuncia, pertanto, il proprio voto contrario.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale IUC (con decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La **IUC (Imposta Unica Comunale)** è composta da:

- **IMU (imposta municipale propria)**

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO ATTO** che il comma 704 art.1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che aveva istituito la TARES;

**TENUTO CONTO** della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

**VISTI**, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. (comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014).

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2014).

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il

comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 20 approvata in questa seduta del 22/05/2015, con la quale sono state stabilite le scadenze ed il numero delle rate relative alla TARI ed alla TASI per l'anno 2015;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**VISTO** l'elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, dei servizi indivisibili coperti dalla TASI:

<b>Servizi Indivisibili con copertura TASI</b>	<b>Importo</b>
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00 €
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	60.000,00 €
<b>TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>130.000,00 €</b>

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 13/03/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) così come articolato in IMU, TASI e TARI e modificato per quanto riguarda la parte IMU (art. 10) con delibera di C.C. n. 21 del 22/05/2015;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 approvata in questa seduta del 22/05/2015 con la quale è stato approvato il piano finanziario e Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2015;

**VISTO** il comma 169 – art. 1 – Legge 296/06 che stabilisce come termine ultimo per la determinazione delle aliquote e delle tariffe di natura tributaria, quello per l'approvazione del bilancio di previsione;

**VISTO** il decreto firmato in data 13 maggio 2015 con il quale il Ministero dell'Interno ha formalmente disposto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**CON** n. 6 voti favorevoli, n. 1 astenuto (De Matteis) e n. 1 contrario (Manini) su n. 8 presenti e votanti (7 consiglieri ed il Sindaco)

## **D E L I B E R A**

**1) di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

**2) di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015:

- **ALIQUOTA 2 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 2 per mille (abitazione principale** nelle categorie catastali **DIVERSE** da A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);

- **ALIQUOTA 0 per mille**

(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi**, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli");

**- ALIQUOTA 0 per mille**

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 oppure classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI RURALITÀ ai sensi del comma 676 della Legge di stabilità 2014 per cui "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento");

**- ALIQUOTA 0 per mille (tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, comprese le cd. "secondo case" );**

**3) di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**4) di stabilire** che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura **del 30 per cento** dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**5) di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:**

<b>Servizi Indivisibili con copertura TASI</b>	<b>Importo</b>
SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	70.000,00 €
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADE COMUNALI	60.000,00 €
<b>TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI</b>	<b>130.000,00 €</b>

**6) di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

**7) di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 8 del 13/03/2014 e modificato per quanto riguarda la parte IMU (art. 10) con delibera di C.C. n. 21 approvata in questa stessa seduta del 22/05/2015;

**8) di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il presente verbale viene così sottoscritto

**IL SINDACO**  
**F.to** (Delsante Giuseppe)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.to** (Dott. Dino Adolfo Giuseppe)

\*\*\*\*\*

### **PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to** (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

\*\*\*\*\*

### **ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ per:

(  ) intervenuta dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000;  
(  ) decorrenza di termini di cui all'art. 134, comma 3, del T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to** (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

\*\*\*\*\*

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**F.to** (Forni Maria Grazia)

Corniglio,

---

**Copia conforme all'originale per uso amministrativo:**  
**Corniglio,**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**(Forni Maria Grazia)**

---